



Prefettura di Enna

Ufficio territoriale del Governo

Prot. n.23280/16
Allegati n.2

Enna, 12 ottobre 2016

AI SIGNORI SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

OGGETTO: Spese di organizzazione tecnica ed attuazione per il referendum costituzionale del 4 dicembre 2016.

Per far fronte agli oneri derivanti dai numerosi adempimenti cui sono tenuti i comuni in occasione delle prossime consultazioni referendarie del 4 dicembre 2016, questa Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo sta predisponendo l'accreditamento delle somme a titolo di acconto sulla presunta spesa che sarà sostenuta da codesti Comuni per le elezioni in argomento.

Si rammenta che l'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, è stato modificato dall'articolo 1, comma 400, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n.147, disponendo che l'importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun comune, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, è stabilito con Decreto del Ministero dell'Interno **nei limiti delle assegnazioni di bilancio**, secondo distinti parametri per sezione elettorale e per elettore, calcolati, rispettivamente, nella misura del 40% e del 60% sul totale da ripartire, con la maggiorazione del 40% per i Comuni fino a 3 sezioni elettorali. Le assegnazioni, così disposte, sono vincolanti e non potranno, in nessun caso, essere soggette ad integrazioni.

Quando questa Prefettura conoscerà l'ammontare del finanziamento disposto dal Ministero dell'Interno, con lettere separate, comunicherà le assegnazioni di fondi per le spese organizzative, entro le quali le SS.LL. avranno cura di disporre che siano contenute le citate spese, assicurando, nel contempo, il pieno e regolare svolgimento di tutte le operazioni.

Nelle more della comunicazione delle somme che saranno assegnate, codesti Comuni dovranno contenere le spese nei limiti strettamente indispensabili, in quanto le eventuali spese eccedenti le predette assegnazioni resteranno a carico di codesti Enti.



Prefettura di Enna

Ufficio territoriale del Governo

Codesti Enti, sono tenuti ad anticipare le spese per il trattamento economico dei componenti di seggio e le altre spese relative agli adempimenti di propria spettanza.

Al fine di agevolare l'espletamento dei servizi relativi alle predette consultazioni, si impartiscono le seguenti istruzioni:

1. Spese per le competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali.

Gli importi degli onorari fissi da corrispondere ai componenti degli Uffici elettorali di sezione (n.1 Presidente, n. 3 scrutatori e n.1 segretario) sono quelli previsti dall'articolo 1, comma 5, della legge 13 marzo 1980, n.70, così come sostituito dall'art. 3 della legge 16 aprile 2002, n. 62.

Per le sezioni nelle cui circoscrizioni esistono ospedali e case di cure con meno di 100 posti letto o presso le quali si effettua la raccolta del voto domiciliare, il numero degli scrutatori è aumentato a 4, ai sensi dell'art. 2, della Legge 199/1978.

Pertanto, gli importi da corrispondere per le consultazioni referendarie del 4 dicembre 2016 sono i seguenti:

Seggi ordinari

Presidente	€.130,00
Scrutatori e Segretari	€. 104,00

Seggi speciali

Presidente	€.79,00
Scrutatori	€.53,00

Dette spese dovranno essere corrisposte dai Comuni senza operare alcuna ritenuta di acconto, in quanto a norma dell'art.9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n.53, gli onorari spettanti ai componenti gli uffici elettorali costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte (ivi comprese quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

Spetta, altresì, ai soli presidenti di seggio, il trattamento di missione, se dovuto, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 70 del 1980, nella misura corrispondente a quella spettante ai dirigenti dell'amministrazione dello Stato, con le limitazioni introdotte dall'art. 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006).



Prefettura di Enna

Ufficio territoriale del Governo

Per la liquidazione si richiamano in proposito le istruzioni contenute nell'apposita circolare prefettizia n. 5471 del 2 marzo 2016 relativa a "Competenze dovute ai componenti dei seggi per il referendum popolare del 17 aprile 2016" in quanto compatibili con le competenze spettanti ai componenti dei seggi per il prossimo referendum costituzionale del 4 dicembre 2016.

2. Spese per la retribuzione di prestazioni di lavoro straordinario

La legge 27 dicembre 2013, n.147 – Legge di stabilità 2014, all'articolo 1, comma 400, lettera d), ha apportato modifiche all'articolo 15 del Decreto-Legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla Legge 19 marzo 1993, n. 68, in ordine al limite di spesa per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali, alla relativa determina autorizzativa da parte dei responsabili dei servizi, alla durata del periodo elettorale e al termine per la presentazione del rendiconto delle spese da parte dei Comuni.

Pertanto, ai sensi del citato articolo 15 del Decreto Legge n. 8 del 1993, così come novellato dalla Legge di stabilità 2014, **il periodo elettorale ai fini del lavoro straordinario inizia il giorno 10 ottobre 2016**, cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni, **e termina il 9 dicembre 2016**, quinto giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse.

Le spese per le prestazioni rese dal personale comunale addetto all'espletamento degli adempimenti di pertinenza dei singoli Enti, per l'attuazione delle consultazioni, dovranno rimborsarsi al lordo sia dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che dei contributi assistenziali, previdenziali e sugli infortuni che, normalmente, sono posti a carico dei Comuni. A giustificazione dell'entità dei predetti contributi da versarsi dai Comuni, codeste Amministrazioni dovranno produrre, un analitico prospetto nominativo a dimostrazione dell'onere da sostenersi per il titolo in questione e trasmettere la documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei contributi predetti, da allegare al rendiconto che sarà trasmesso a questa Prefettura.

Il medesimo articolo 15 fissa il monte ore individuale mensile per esigenze lavorative connesse con le predette consultazioni entro il limite medio **di spesa di 40 ore mensili per persona fino ad un massimo individuale di 60 ore mensili** e dispone che la necessaria determina autorizzativa all'effettuazione delle ore straordinarie per il personale stabilmente addetto agli uffici elettorali, nonché per quello che si intende assegnarvi quale supporto provvisorio, deve essere adottata preventivamente, pena l'inibizione del pagamento dei compensi.



Prefettura di Enna

Ufficio territoriale del Governo

In merito, corre l'obbligo precisare che tale disposizione deve essere coordinata con le norme in materia di organizzazione dell'orario di lavoro contenute nel decreto legislativo n.66/2003 e s.m.i.

Inoltre, nella determinazione autorizzativa debbono essere indicati i nominativi del personale previsto e, a fianco di ciascun nominativo, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. **La mancata autorizzazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi per il periodo già decorso.**

Le suddette determinazioni devono essere adottate, per legge, dai responsabili dei servizi, così come individuati dall'art.107 del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Si ribadisce l'importanza che le determinazioni dei responsabili dei servizi siano adottate in osservanza delle singole disposizioni statutarie e regolamentari attuative del citato Testo Unico.

Le spese per il lavoro straordinario, ivi comprese quelle per l'eventuale erogazione dei buoni pasto al personale dipendente impegnato nell'attività elettorale, e le altre spese anticipate da codesti Comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione di consultazioni elettorali, i cui oneri sono a carico dello Stato, saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente, in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio **di quattro mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso** (art. 15, comma 3, D.L. n.8/93).

Per quanto concerne la liquidazione delle prestazioni straordinarie rese dal personale degli Enti Locali si fa presente che l'istituto del lavoro straordinario risulta attualmente disciplinato dall'art.14 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) 1998 – 2001, accordo di lavoro per il personale dipendente degli enti locali, in vigore dal 2 aprile 1999, come integrato dagli artt. 38 e 39 del successivo C.C.N.L. del 14 settembre 2000 e dall'articolo 16 del C.C.N.L. del 5 ottobre 2001.

L'art.39, come integrato dal predetto articolo 16, disciplinante, in particolare, il lavoro straordinario elettorale, per eventi straordinari e per calamità naturali, dispone che il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie non concorre ai limiti di cui all'art.14 richiamato.

Ai sensi del comma 2, del citato art.14, infatti, le risorse per compensare il lavoro straordinario possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge, connesse alla tutela di particolari attività ed



Prefettura di Enna

Ufficio territoriale del Governo

in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali.

Il comma 2 del medesimo articolo 39 ha introdotto, inoltre, la possibilità di remunerare le prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale titolare di posizione organizzativa ex articolo 8 e ss. del C.C.N.L. 31 marzo 1999, in deroga al principio di onnicomprensività del trattamento accessorio del citato personale.

Al riguardo, tenuto conto che la remunerazione di tali prestazioni è in aggiunta al compenso spettante quale retribuzione di risultato, il lavoro straordinario reso dai responsabili dei servizi sarà rimborsato previa presentazione della dovuta documentazione attestante la corresponsione delle prestazioni rese in occasione delle consultazioni, entro il termine perentorio dei **quattro mesi**, stabilito dalla normativa vigente.

Per procedere alla determinazione della misura oraria del lavoro straordinario, dovrà farsi riferimento all'art.38 del succitato C.C.N.L. del 14 settembre 2000, secondo il quale la stessa è ottenuta maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 la retribuzione base mensile, come attualmente definita dall'art. 10, comma 2, lettera b), del C.C.N.L. del 9 maggio 2006, incrementata del rateo della tredicesima mensilità.

Si fa presente, inoltre, che l'attività espletata dai dirigenti in occasione delle consultazioni elettorali, rientrando fra le esigenze connesse alle funzioni affidate, non può essere autonomamente retribuita con il compenso per prestazioni straordinarie.

Tra l'altro, si rileva che l'art.16 del citato C.C.N.L. del 10 aprile 1996, disciplinante l'orario di lavoro, tuttora in vigore, prevede che la presenza in servizio del dirigente e l'organizzazione del tempo di lavoro dello stesso, sia correlata in modo flessibile alle esigenze della struttura cui lo stesso è preposto e all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

Si precisa, peraltro, che il compenso per lavoro straordinario non figura tra quei compensi previsti da specifiche disposizioni di legge che possono essere erogati a titolo di retribuzione di risultato in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, come individuati dall'articolo 20, comma 2, del C.C.N.L. del 22 febbraio 2010, disciplinante l'omnicomprensività del rapporto di lavoro del citato personale.

Per quanto concerne le eventuali prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente alle Unioni di Comuni o temporaneamente assegnato alle stesse per lo svolgimento di servizi associati, si precisa che dette



Prefettura di Enna

Ufficio territoriale del Governo

prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate da entrambe le parti interessate (Unioni e Comuni), nonché debitamente disciplinate per la parte connessa ai rapporti finanziari. I Comuni utilizzatori inseriranno tale personale nella costituzione dei propri Uffici elettorali e procederanno all'adozione delle necessarie determinazioni autorizzative al lavoro straordinario. I Comuni medesimi provvederanno alla successiva liquidazione della spesa effettivamente sostenuta secondo le modalità previamente concordate ed inseriranno la stessa nel rendiconto da trasmettere a questa Prefettura. Resta inteso che **il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona ed il massimo individuale di 60 ore mensili non dovrà, in nessun caso, essere superato.**

Con l'occasione, si rappresenta che **non sarà ammessa a rimborso** l'eventuale spesa per prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (**ATA**), trattandosi di personale appartenente ad altra Amministrazione non riconducibile in alcun modo al personale comunale di cui all'articolo 15 del menzionato D.L. n. 8/1993.

3. Spese per assunzione di personale a tempo determinato

Qualora codesti Enti, non riescano a fronteggiare le particolari esigenze connesse alle consultazioni in parola con il personale in servizio e con il ricorso al lavoro straordinario, potranno procedere alla stipula di contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato per il periodo intercorrente tra il cinquantacinquesimo giorno antecedente la data della consultazione e il quinto giorno successivo alla consultazione stessa, tenuto conto che la relativa spesa non grava sul bilancio comunale, in quanto rimborsata da questa Prefettura.

Pertanto, dette assunzioni non possono considerarsi soggette ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa per gli enti non in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale ex commi 557 e 562 dell'art. 1, della legge n. 296 del 2006 e, quindi, al limite del 50% della spesa sostenuta per l'anno 2009, previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010 e s.m.i.

Il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato, la cui prestazione lavorativa sia resa a tempo pieno, potrà essere autorizzato, se necessario, a svolgere ore di lavoro straordinario. Difatti, per il periodo in cui detto personale svolge attività lavorativa per conto del comune è a tutti gli effetti personale dipendente per il quale sarà possibile acquisire le relative risorse.

Non saranno ammesse a rimborso le spese per le assunzioni di personale effettuate mediante contratti individuali, i quali non diano luogo alla costituzione di un rapporto subordinato con l'ente stesso.



Prefettura di Enna

Ufficio territoriale del Governo

In merito alla possibilità per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di svolgere lavoro aggiuntivo o straordinario, a seconda che si tratti di tempo parziale di tipo orizzontale o verticale, si fa presente che la materia è disciplinata dall'art. 6 del C.C.N.L. 14 settembre 2000, come modificato dall'articolo 15 del C.C.N.L. del 5 ottobre 2001 e dall'articolo 16 del medesimo contratto, che ha dettato norme di integrazione della disciplina del lavoro straordinario elettorale.

In particolare, il comma 2 dell'articolo 16 citato dispone che in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, le ore di lavoro aggiuntivo prestate, nel rispetto della disciplina di cui al predetto articolo 6, dal personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale sono retribuite con un compenso costituito da una maggiorazione percentuale della retribuzione oraria globale di fatto, come attualmente definita dall'art. 10, comma 2, lettera d), del C.C.N.L. del 9 maggio 2006, nelle misure del:

- a) 15% nel caso di lavoro aggiuntivo diurno;
- b) 20% nel caso di lavoro aggiuntivo prestato in giorno festivo o in orario notturno (dalle ore 22,00 alle ore 6,00 del giorno successivo);
- c) 25% nel caso di lavoro aggiuntivo prestato in orario notturno – festivo.

Inoltre, il comma 3, del citato articolo 16, dispone che in caso di consultazioni elettorali e referendarie le ore di lavoro aggiuntivo possono essere rese, previo consenso del lavoratore, in deroga al limite del tempo pieno e in misura eccedente rispetto a quella derivante dall'applicazione del precitato articolo 6, comma 2 (10% della durata di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana).

In tal caso, ai fini della determinazione del compenso da corrispondere al dipendente interessato, le percentuali di maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto, di cui alla lettera a), b) e c) del comma 2, del medesimo articolo 16 sono ridefinite nella misura unica del 50%.

Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale il comma 4 del predetto articolo 16 consente che in occasione delle consultazioni il personale possa svolgere prestazioni di lavoro straordinario in deroga alla disciplina prevista dal comma 5 del suddetto articolo 6 (prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa, entro il limite massimo del 10%).

Tali ore sono retribuite, ai sensi del citato comma 4, secondo la disciplina generale del soprarichiamato articolo 38 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000.



Prefettura di Enna

Ufficio territoriale del Governo

Si informa che la materia relativa al lavoro straordinario dei comuni è trattata dalla Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, alla quale, pertanto, dovranno essere indirizzati gli eventuali quesiti tramite questa Prefettura.

4. Spese relative agli stampati (o software sostitutivi) non forniti direttamente dallo Stato

Possono essere rimborsati soltanto gli stampati o eventuali prodotti software sostitutivi, strettamente indispensabili per le necessità del servizio elettorale, **escludendo, comunque, gli stampati di sporadico uso e di scarso contenuto** nonché gli eventuali software finalizzati alla gestione dei risultati elettorali.

5. Spese di trasporto

Saranno rimborsate le spese per il trasporto del materiale di arredamento delle singole sezioni elettorali dai locali di deposito ai seggi e viceversa.

Il trasporto del materiale elettorale deve essere effettuato con mezzi di proprietà del Comune, o, nell'impossibilità, con mezzi di trasporto noleggiati. Le spese in parola, dovranno essere debitamente documentate.

Sono, altresì, da rimborsare le spese relative ai trasporti che si rendessero necessari nei giorni della votazione ed in quelli precedenti e successivi, con particolare riguardo all'organizzazione del servizio per la raccolta delle notizie ed al collegamento con le sezioni elettorali dislocate in frazioni e località distanti dalla sede comunale, nonché le spese relative al recapito di plichi elettorali da effettuarsi a cura delle sezioni elettorali dei Comuni.

6. Spese per allestimento dei seggi

Sono rimborsabili le spese per l'acquisto di materiale di consumo vario, ritenuto assolutamente indispensabile per l'allestimento dei seggi, nonché per il montaggio e lo smontaggio delle cabine.

Non sono rimborsabili, tra le altre, le spese per l'affitto di locali e per eventuale acquisto di bandiere, transenne e tavoli.

Sono, altresì, rimborsabili le spese per l'eventuale acquisto delle cabine elettorali.

In mancanza di una espressa disposizione normativa che specifichi il quantitativo massimo delle cabine da acquistare e la durata media di vita di tali



Prefettura di Enna

Ufficio territoriale del Governo

beni durevoli, il **Ministero dell'Interno** ha ritenuto di dover individuare in **almeno 10 anni** la vita utile delle cabine stesse.

In ordine alla **eventuale pulizia dei locali scolastici sedi di seggio**, si precisa che **sarà rimborsabile** esclusivamente quella effettuata alla fine delle consultazioni, prima del rientro degli studenti nei locali medesimi.

7. Spese per collegamenti telefonici

Sono rimborsabili le spese per collegamenti telefonici straordinari, nei giorni della votazione e per la raccolta dei dati. In merito all'eventuale utilizzo di telefoni cellulari, sono rimborsabili esclusivamente le spese per il noleggio degli stessi. **Non potranno essere rimborsate le spese relative alle sole ricariche telefoniche**, per l'impossibilità di riscontrare l'effettivo ed esclusivo utilizzo per le esigenze elettorali.

8. Spese per la propaganda elettorale

Sono rimborsabili le spese per la disciplina della propaganda elettorale ivi comprese quelle per l'acquisto di materiale di consumo vario ritenuto assolutamente indispensabile per la installazione dei tabelloni per la propaganda elettorale.

Al riguardo, nel rammentare le modifiche apportate alla Legge 4 aprile 1956, n.212, dalla citata Legge di stabilità 2014 (art. 1, comma 400, lettera h), anche per l'acquisto dei tabelloni elettorali, trattandosi di beni che, pur subendo un progressivo ma lento deterioramento, consentono utilizzi per periodi superiori all'anno, il Ministero dell'Interno, in analogia con quanto già rappresentato per le cabine elettorali, ritiene di poter individuare **in almeno 10 anni la vita utile dei tabelloni stessi**.

9. Spese postali

Saranno rimborsate le spese postali **anticipate** da codesti Comuni relative esclusivamente alle seguenti spedizioni:

- a) plichi, raccomandati o assicurati, contenenti gli atti relativi alla revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali, spediti dai Sindaci al Ministero degli Affari Esteri, agli Uffici del Casellario Giudiziale, alle Autorità provinciali di pubblica sicurezza, alle Prefetture, alle Procure della Repubblica, alle Commissioni elettorali circondariali, nonché ad altri Sindaci;



Prefettura di Enna

Ufficio territoriale del Governo

- b) plichi, anche raccomandati, contenenti le tessere elettorali, spediti dai Sindaci ad altri Sindaci o a Comandi di Forze armate o di altri corpi militarmente organizzati;
- c) le cartoline con le quali si dà avviso agli elettori residenti all'estero della data della consultazione. Tali cartoline saranno spedite, da parte dei comuni, per posta prioritaria sia per i paesi oltremare che per i paesi europei.
- d) i telegrammi spediti dai Sindaci, dai Presidenti delle Commissioni elettorali circondariali e dai Presidenti dei seggi elettorali. E' altresì consentito ai Sindaci dei comuni sprovvisti di ufficio postale di dettare telegrammi per telefono

Dette spese dovranno essere inserite, al pari delle altre, nel consueto rendiconto da presentarsi a questa Prefettura entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data della consultazione.

Relativamente al punto c), si precisa che, in esecuzione di quanto disposto in merito dall'art. 23 del D.P.R. n. 104 del 2003, codesti Comuni dovranno indicare, oltre alla spesa sostenuta a tale titolo, il numero degli elettori residenti all'estero aventi diritto ed il numero di cartoline avviso spedite.

10. Spese per altre necessità

E' consentito il rimborso di eventuali spese per altre necessità non previste nella precedente elencazione, purché legittimamente assunte e che, ad avviso delle SS.LL., siano ritenute indispensabili per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni.

Relativamente alle spese rivenienti dall'eventuale alloggiamento delle forze dell'ordine presso i seggi elettorali, si fa presente che le stesse non rientrano tra gli oneri rimborsabili sul capitolo di Bilancio inerente le spese elettorali.

Il rimborso delle spese anzidette dovrà avvenire a condizione che esse riguardino oneri effettivamente sostenuti per adempimenti organizzativi affidati ai Comuni, col rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti nelle singole materie e per le quali sia dimostrata, con formale documentazione, l'esplicita necessità per l'organizzazione tecnica e la preparazione delle consultazioni. Non rientrano, ovviamente, fra le spese da rimborsare gli oneri conseguenti all'espletamento di funzioni, di interesse statale o meno, per i quali le relative leggi prevedono già la competenza comunale a sostenerli.



Prefettura di Enna

Ufficio territoriale del Governo

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

I Comuni, appena ultimati i pagamenti, dovranno redigere il rendiconto, e trasmetterlo a questa Prefettura con la massima sollecitudine ed in ogni caso **entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data della consultazione, pena la decadenza del diritto al rimborso**, espressamente sancito dall'articolo 15 decreto legge n. 8 del 1993 e s.m.i., con la **esplicita dichiarazione di non avere altre spese per le quali chiedere il rimborso.**

Pertanto, codesti comuni dovranno presentare i rendiconti entro il 4 aprile 2017.

Questa Prefettura, non effettuerà i rimborsi dei saldi relativi ai rendiconti per i quali sia stato violato il termine di presentazione.

Ai fini della valutazione del termine di presentazione dei rendiconti, si farà riferimento alla data di trasmissione telematica dell'elaborato.

Per eventuale trasmissione del rendiconto in forma telematica e firma digitale si indica il relativo indirizzo di **PEC:**
ammincontabile.prefen@pec.interno.it

Per tutte le forniture e per tutte le prestazioni, le cui spese sono a carico dello Stato, le SS.LL. dovranno osservare le norme regolamentari eventualmente adottate dal Comune, nonché le vigenti disposizioni della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

I rendiconti, sottoscritti dal responsabile del servizio, dovranno avere a corredo i seguenti documenti giustificativi:

A) copia degli atti di liquidazione delle spese e, per quanto riguarda il lavoro straordinario, anche delle determinazioni di autorizzazione, ai sensi della più volte menzionata legge n.68 del 1993.

Con l'occasione, al fine di accelerare le operazioni di rimborso di quest'ultima tipologia di spesa, si invitano codesti Enti ad allegare un prospetto riepilogativo contenente i nominativi dei dipendenti con l'indicazione, a fianco di ognuno, del numero delle ore complessivamente autorizzate e liquidate;

B) mandati di pagamento originali, con quietanza dei percipienti;

A corredo dei conti consuntivi dei Comuni saranno a suo tempo prodotte, in luogo degli anzidetti mandati originali, le copie conformi degli stessi. Per i soli Comuni che pagano lo straordinario mensile insieme allo stipendio, è ammessa l'esibizione di copia conforme dei mandati stessi, degli atti di liquidazione del solo straordinario elettorale e di dichiarazione formale del responsabile del



Prefettura di Enna

Ufficio territoriale del Governo

servizio, nella quale si attesti sotto la propria responsabilità che nel mandato globale esibito in copia sono comprese tutte le partite indicate analiticamente nel provvedimento di liquidazione.

Qualora le procedure degli Enti Locali fossero informatizzate e, conseguentemente, venissero prodotti unicamente documenti digitali, i Comuni dovranno produrre, su supporto cartaceo, copie conformi agli originali degli atti digitali.

Per i soli Comuni capoluogo di Provincia, attesa la rilevante mole della documentazione relativa al lavoro straordinario, è consentito di esibire, in luogo degli originali o delle copie dei mandati, apposita dichiarazione attestante gli estremi completi dei singoli mandati, e l'avvenuta estinzione dei titoli. Gli atti dovranno essere tenuti a disposizione di questa Prefettura – U.T.G.- fino alla scadenza dei termini relativi alla responsabilità amministrativa sulle liquidazioni e sui pagamenti.

C) Fatture analitiche concernenti forniture e trasporti vari o stampa di manifesti non forniti direttamente dallo Stato.

Tali fatture, emesse in formato elettronico, dovranno riportare:

- il visto di liquidazione del responsabile del servizio;
- il visto per la presa in carico o per la regolarità della fornitura del responsabile del servizio;
- il visto di congruità dei prezzi del responsabile del servizio;
- gli estremi dei relativi mandati di pagamento.

D) Copia conforme all'originale dei contratti stipulati per le varie forniture o prestazioni.

E) Prospetti di liquidazione delle competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali (Mod. A) e relative documentate tabelle per i trattamenti di missione (Mod. B), nonché prospetto riepilogativo (Mod. C). Ad ogni buon fine, si avverte che la liquidazione di tali competenze dovrà essere effettuata in base alle istruzioni diramate con circolare prefettizia n. 5471 del 2 marzo 2016.

F) Quietanza di versamento dell'IRPEF – trattenuta sulle competenze per lavoro straordinario effettuato dal personale comunale.

G) Quietanze originali dei versamenti dei contributi a carico dello Stato ed a carico dei dipendenti; se le quietanze dei versamenti comprendono anche importi riguardanti pagamenti diversi, deve essere apposta la seguente dichiarazione, sottoscritta dal responsabile del servizio e munita di data e bollo



Prefettura di Enna

Ufficio territoriale del Governo

d'ufficio: " Si dichiara che nell'importo globale delle presenti quietanze ammontante a complessivi Euro è compresa la somma di Europer ritenute, a carico dello Stato, o a carico dei dipendenti, operate sul compenso per lavoro straordinario elettorale prestato in occasione del Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016 durante il mese..... di cui ai mandati di pagamento n..... del"

H) Tabelle di liquidazione del trattamento di missione ai dipendenti comunali, corredate ai sensi degli artt. 8 e 15 della legge 18/12/1973, n. 836 della seguente documentazione:

- 1) provvedimento di incarico contenente il giorno e l'ora di inizio della missione;
- 2) dichiarazione dell'ufficio presso il quale o nella cui giurisdizione è stata effettuata la missione circa il giorno e l'ora di inizio del viaggio di ritorno;
- 3) relativa autorizzazione rilasciata dai Sindaci per l'uso dei mezzi di trasporto noleggiati ovvero dei mezzi propri, ove consentito;
- 4) attestato di distanza chilometrica;
- 5) ogni altro eventuale documento necessario ai fini della liquidazione (biglietti, fatture, etc).

I) Duplice copia del riepilogo delle spese per lavoro straordinario, compilato in conformità all'apposito allegato 1).

J) Duplice copia del riepilogo di tutte le spese a carico dello Stato per le consultazioni di cui trattasi, compilato in conformità all'apposito allegato 2).

K) Eventuale ulteriore documentazione a giustificazione di altre spese in base alle norme di legge ed alle istruzioni soprariportate.

Il rendiconto che ciascun comune deve produrre ai fini del rimborso deve essere articolato sostanzialmente in tre parti. Per ciascuna delle suddette tre parti si riassume sinteticamente la documentazione che necessariamente deve essere allegata, pena l'esclusione dal rimborso:

1) Competenze ai componenti dei seggi

modelli A e documentate tabelle di missioni (Mod. b) eventualmente spettanti ai Presidenti dei seggi;
mandati di pagamento in originale;
Mod. C. riepilogativo in duplice copia.

2) Compenso per lavoro straordinario

per l'intero periodo elettorale:

- 1) duplice copia dell'allegato 1;



Prefettura di Enna

Ufficio territoriale del Governo

- 2) determina di autorizzazione ad effettuare le prestazioni di lavoro straordinario;
- 3) determina di liquidazione del lavoro straordinario;
- 4) mandati originali di pagamento, di importo complessivo pari a quello della colonna 8 dell'allegato 1);
- 5) mandato originale di versamento dei contributi a carico dell'Ente, di importo complessivo pari a quello della colonna 10 dell'allegato 1);
- 6) quietanze originali di versamento dei contributi di cui al precedente punto, di importo anch'esso pari a quello della colonna 10 dell'allegato 1);
- 7) mandato originale di versamento dell'IRPEF di importo pari a quello della colonna 7 dell'allegato 1);
- 8) quietanza originale di versamento dell'imposta di cui al precedente punto, anch'essa di importo pari a quello della colonna 7 dell'allegato 1).

3) Rimanenti spese

Devono essere raggruppate per voci omogenee e riepilogative.

Per la documentazione si rinvia a quanto dettagliatamente esposto in precedenza.

Inoltre deve essere allegato in duplice copia e debitamente compilato l'allegato 2)

Allo scopo di ovviare ai rilievi in passato sollevati da questa Prefettura in sede di riscontro amministrativo e contabile sui rendiconti trasmessi dai Comuni, con conseguenti lunghe e laboriose operazioni di recupero, è assolutamente necessario che la documentazione giustificativa delle spese da allegare ai rendiconti sia conforme alle disposizioni di legge sulla contabilità generale dello Stato e alle istruzioni impartite con la presente Circolare.

In particolare, si rende necessario rammentare che l'utilizzo del mezzo proprio da parte dei componenti gli uffici elettorali, anche se discende da una precisa norma di legge (art. 4 legge 13/3/1980 n. 70), resta sempre subordinato all'attestazione da parte del Sindaco che il Comune ove ha sede il seggio non è servito da utili mezzi di linea compatibili con l'orario dei seggi ed inoltre che il Comune medesimo non ha messo a disposizione mezzi propri adibiti al trasporto.

Ogni parcella di missione in cui viene liquidata l'indennità di viaggio, deve inoltre essere corredata da una certificazione della distanza chilometrica percorsa, a firma del Sindaco.



Prefettura di Enna

Ufficio territoriale del Governo

Si avverte, sin d'ora, che non saranno in alcun caso rimborsate le spese non rientranti tra gli oneri sopraindicati o non sufficientemente documentate.

Si provvederà ad emanare apposito decreto formale di rimborso, solo quando saranno state escluse le spese non ammissibili.

Il provvedimento prefettizio di rimborso è da ritenersi definitivo. Tale decreto sarà trasmesso all'Ente interessato.

Avverso detto decreto l'Ente ha la facoltà, entro il termine di 60 giorni, di proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente o, in alternativa, entro il termine di 120 giorni, di proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Sarà infine emesso l'ordinativo di pagamento a saldo delle spese sostenute da codesti Comuni, tenuto conto delle anticipazioni in precedenza effettuate, o si provvederà al recupero della maggiore somma eventualmente anticipata.

Si rammenta che in esito all'evoluzione normativa relativa alla dematerializzazione degli atti introdotta dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82 e s.m.i., è possibile procedere alla trasmissione telematica dei rendiconti elettorali da parte dei comuni mediante posta elettronica certificata ovvero con nota cartacea completa degli allegati CD-ROM, come previsto dalla Circolare del Ministero dell'Interno F.L. n.4/15 del 19/02/2015.

Mentre si confida nella scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nella presente circolare, si richiama in modo particolare, l'attenzione dei Segretari Comunali, e dei responsabili degli Uffici elettorali e di Ragioneria dei Comuni, **sul rispetto dei termini sopraindicati che discendono dalla legge e non sono prorogabili con alcun provvedimento amministrativo.**

Si fa presente, peraltro, che eventuali inosservanze espongono le SS.LL. alle sanzioni previste dalle norme in vigore sulla contabilità generale dello Stato.

Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

p. IL PREFETTO
IL VICE PREFETTO VICARIO
(Dott.ssa Tania Giallongo)

Il Direttore Amm.vo Contabile
Dott. Liborio Nasca
tel.0935522528
e-mail: liborio.nasca@interno.it

(in duplicate copia)

COMUNE DI _____

RIEPILOGO GENERALE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI

[illegible]

Comune di _____

Riepilogo Generale delle spese sostenute per il Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016

01	Popolazione residente	
02	Popolazione elettorale	
03	Personale di ruolo	
04	Personale adibito al servizio elettorale per l'espletamento dei relativi adempimenti	
05	Personale addetto in via permanente al servizio elettorale	
	DESCRIZIONE DLLE SPESE	IMPORTO
1	Onorari ai componenti dei seggi (ved. relativo totale sul mod.C)	€
2	Trattamento di missione ai Presidenti di seggio e rimborso, se dovuto, delle spese di viaggio ai segretari e scrutatori (ved. relativo totale sul mod. C)	€.
3	Compenso lavoro straordinario al personale comunale (ved. alleg. 1 – col. 11)	€
4	Assunzione di personale a tempo determinato	€
5	Disciplina propaganda elettorale	€.
6	Trasporti nei giorni di votazione anche per raccolta dati e notizie e collegamento delle sezioni	€.
7	Trasporto materiale arredamento singole sezioni elettorali, montaggio e smontaggio cabine, allestimento seggi, acquisto materiale di consumo vario per allestimento seggi	€.
8	Acquisto stampati	€.
9	Collegamenti telefonici straordinari nei giorni di votazione e per raccolta dati	€.
10	Spese postali per revisione dinamica straordinaria liste elettorali	€.
11	Recapito plichi elettorali	€.
12	Altre necessità non previste nella precedente elencazione	€.
	TOTOLA GENERALE DELLE SPESE	€.
	SOMMA ANTICIPATA DALLA PREFETTURA	€.
	DIFFERENZA A CREDITO O A DEBITO DEL COMUNE	€.

Si dichiara di non aver altre spese per le quali chiedere il rimborso.

_____ li _____

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Bollo d'ufficio

PREFETTURA DI ENNA

VISTO: si liquida in €. _____ **e si emette ordinativo a saldo di €.** _____

Enna,

IL DIRIGENTE DELL'AREA E.F.

IL PREFETTO